



Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO DELLE CONSULTE
TERRITORIALI DEI SINDACI**

Approvato con delibera consiliare n. 107 del 5 ottobre 2010

Art. 1 Consulte territoriali dei Sindaci

1. La Provincia promuove l'istituzione di quattro consulte territoriali dei Sindaci quale strumento di raccordo permanente tra enti e al fine di assicurare la partecipazione dei Comuni alle scelte fondamentali per il territorio provinciale;
2. Si costituiscono le seguenti consulte territoriali: casalasca, cremasca, cremonese, soresinese, in virtù della omogeneità delle suddette zone della Provincia di Cremona.
3. I Comuni scelgono autonomamente in quale Consulta confluire, nel rispetto dei parametri dell'art. 18 bis comma 2 del Regolamento Istituti di Partecipazione.

Art. 2 Organi della Consulta territoriale dei Sindaci

1. Alla Consulta partecipano i Sindaci dei Comuni del territorio interessato. Il Sindaco può delegare, in caso di impedimento, un assessore del suo Comune.
2. Alla Consulta possono essere invitati, con diritto di parola e senza diritto di voto, il Presidente della Provincia, i Consiglieri e gli Assessori provinciali.
3. Nella prima seduta la Consulta territoriale dei Sindaci elegge il Presidente della Consulta: a maggioranza assoluta in prima votazione e, nel caso non fosse raggiunta, a maggioranza relativa in seconda votazione. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di candidature presentate all'inizio della seduta. Il Presidente della Consulta riceve delega permanente dal Presidente della Provincia per convocare e presiedere la Consulta territoriale dei Sindaci.
4. Il Presidente della Consulta dura in carica tre anni e può essere rieletto. Durante il mandato viene sostituito per dimissioni, per revoca da parte della maggioranza qualificata dei Sindaci o per termine del mandato da Sindaco.

Art. 3 Funzioni della Consulta territoriale

1. La Consulta territoriale ha funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione e pianificazione del territorio di propria competenza.
2. La Consulta può, in particolare, formulare proposte ed esprimere pareri su temi di: pianificazione territoriale e controllo ambientale, sviluppo economico e pianificazione strategica, viabilità e trasporti, servizi sociali ed assistenziali, servizi scolastici e ricreativi, servizi culturali, turistici e sportivi e su qualunque altra materia rientrante nelle funzioni della Provincia.

Art. 4 Funzionamento della Consulta

1. Il Presidente della Provincia, o suo delegato, procede, entro 60 giorni dall'istituzione della Consulta territoriale, tramite delibera di Consiglio Provinciale, al primo insediamento della Consulta, presiedendo la prima seduta fino all'elezione del Presidente della Consulta.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta e l'indicazione dell'orario di inizio, è inviato tramite posta elettronica o trasmesso con ogni mezzo che

consenta l'accertamento dell'avviso stesso ai membri della Consulta, almeno cinque giorni prima della seduta.

3. È facoltà della Consulta dotarsi di un proprio regolamento interno, disciplinando le modalità di funzionamento, i tempi e i luoghi di riunione, la stesura di verbali e le funzioni di segreteria nonché creare gruppi di lavoro su specifiche tematiche.
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta o dei gruppi di lavoro non è prevista alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 5 Funzioni del Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta convoca e dirige la Consulta territoriale dei Sindaci e la rappresenta all'esterno.
2. Su determinati temi il Presidente della Consulta può delegare uno dei Sindaci a rappresentare la Consulta avanti al Presidente della Provincia, alla Giunta o al Consiglio Provinciale.
3. Per gli incarichi previsti ai commi 1 e 2 non è prevista alcuna indennità o gettone di presenza.